

Bufera sulle Borse europee e Wall Street scivola ancora

scritto da Annamaria Laurenzano | Marzo 12, 2025

[selezione articoli 12 mar_2025 26](#)

Il piano: 106 miliardi di ricavi entro il 2029

scritto da Annamaria Laurenzano | Marzo 12, 2025

[selezione articoli 12 mar_2025 27](#)

“Sul caporalato non si abbassa la guardia”

scritto da Annamaria Laurenzano | Marzo 12, 2025

[selezione articoli 12 mar_2025 28](#)

Intesa Sanpaolo conferma i

vertici Tagliavini alla vicepresidente

scritto da Annamaria Laurenzano | Marzo 12, 2025

[selezione articoli 12 mar_2025 29](#)

Autostrade, cda al bivio 1tra opere e dividendi

scritto da Annamaria Laurenzano | Marzo 12, 2025

[selezione articoli 12 mar_2025 30](#)

Tank e droni per utili da record il nuovo piano spinge Leonardo

scritto da Annamaria Laurenzano | Marzo 12, 2025

[selezione articoli 12 mar_2025 31](#)

Referendum, election day 1'8-9 giugno

scritto da Annamaria Laurenzano | Marzo 12, 2025

[selezione articoli 12 mar_2025 32](#)

Confindustria: «Energia, bene impegno del Governo ora misure strutturali»

scritto da Annamaria Laurenzano | Marzo 12, 2025

[selezione articoli 12 mar_2025 35](#)

**LAVORO | CCNL 26 gennaio 2023
per gli addetti all'industria
della gomma, cavi elettrici
ed affini e all'industria
delle materie plastiche –**

Adeguamento contrattuali

minimi

scritto da Giuseppe Baselice | Marzo 12, 2025

Si ricorda che il CCNL 26 gennaio 2023 ha previsto l'adeguamento dei minimi contrattuali a decorrere dal 1° aprile 2025.

Si riporta pertanto di seguito la tabella con l'incremento contrattuale e i nuovi minimi retributivi:

	INCREMENTO	NUOVI MINIMI RETRIBUTIVI
LIV.	Dal 1/4/2025	Dal 1/4/2025
I	37,55	1.566,80
H	41,77	1.742,79
G	43,80	1.827,54
F	47,00	1.961,12
E	48,25	2.013,23
D	50,28	2.097,90
C	50,92	2.124,60
B	51,60	2.152,87
A	54,69	2.282,03
Q	58,09	2.423,68

LAVORO | Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro – Aggiornamento dell’elenco dei soggetti abilitati – Decreto Ministero del Lavoro n. 17 del 10 marzo 2025

scritto da Francesco Cotini | Marzo 12, 2025

Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero della Salute e con il MIMIT, con l’allegato decreto n. 17 del 10 marzo 2025 ha aggiornato l’elenco nazionale dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro.

Si tratta di soggetti che possono operare anche in alternativa all’INAIL, per la prima verifica, delle attrezzature di lavoro, e all’ASL per quelle successive.

Gli adempimenti suddetti sono stabiliti dall’art. 71 del [D.Lgs. n. 81/2008](#) (Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro) che prevede l’obbligo per il datore di lavoro di attivarsi affinché le attrezzature di lavoro, dopo l’installazione e la prima messa in esercizio, siano sottoposte a controlli, secondo le indicazioni del fabbricante, nonché a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

L’allegato VII al predetto Testo Unico elenca le attrezzature che obbligatoriamente devono essere sottoposte a verifica nonché la periodicità di tali verifiche (da annuale a quinquennale) riferita, rispettivamente, a ciascuna attrezzatura ivi elencata.

La prima di tali verifiche è effettuata dall'INAIL che vi provvede nel termine di 45 giorni dalla richiesta del datore di lavoro, trascorsi inutilmente i quali questi può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti, pubblici o privati, abilitati a tali funzioni.

Le successive verifiche sono effettuate, su libera scelta del datore di lavoro, dalle ASL e, ove istituita dalla legge regionale, dall'Arpa, ovvero da soggetti pubblici o privati abilitati, che possono fungere anche da supporto all'INAIL per l'effettuazione delle prime verifiche.

Tutte le verifiche sono a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro, che deve conservare anche i verbali redatti al termine delle stesse, a disposizione dell'organo di vigilanza.

Le violazioni agli obblighi sopra citati, secondo quanto disposto dall'art. 87, comma 4, lett. b), del Testo Unico, sono punite con la sanzione amministrativa da € 711,92 ad € 2.562,91.

All.to

[Decreto MLPS n.17_10.03.2025](#)

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

Francesco Cotini 089200815 f.cotini@confindustria.sa.it